



PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI

ANNO 2013

Riferimenti normativi

- Art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.”*

- Art.3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/08, convertito con L. 133/08: *“Con il Regolamento di cui all'art.89 del D. Lgs. n. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. ... Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”*

- Art. 20 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 1122 del 23/12/2003 e ss.mm.ii rubricato *“Incarichi di collaborazione ad alto contenuto di professionalità”*:

1. Per obiettivi determinati, coerenti con le competenze istituzionali dell'Ente, non conseguibili con il personale in servizio, l'Amministrazione può affidare incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.’

2. Presupposti di legittimità ai fini del conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione sono i seguenti:

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della stessa Amministrazione;

b) Aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;

c) La natura temporanea e l'alta qualificazione della prestazione;

d) La preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso;

e) La proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione.



3. *L'affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di collaborazione esterna, di studio, ricerca ovvero consulenza, può avvenire esclusivamente sulla base di un Programma approvato annualmente dal Consiglio.*

4. *Il limite massimo della spesa annua per tali incarichi è fissato nel bilancio preventivo. L'ammontare degli incarichi programmati non può in ogni caso superare tale limite di spesa.*

5. *Nella determinazione dell'ammontare del compenso, l'Amministrazione accerta che non sia superato il limite massimo individuato, ai sensi dell'art. 3 c. 44 della L. 244/2007, in relazione al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.*

6. *Gli incarichi sono conferiti a seguito di accertamento della Giunta Provinciale, su proposta del servizio interessato, della coerenza dell'oggetto della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione. Il Dirigente competente provvede con determinazione, di norma previo avviso pubblico contenente gli elementi dell'incarico da conferire, i requisiti di professionalità richiesti, nonché i criteri di selezione. La procedura comparativa può essere finalizzata ad individuare un soggetto idoneo, ovvero a predisporre un elenco di soggetti idonei dal quale attingere per il conferimento dell'incarico.*

7. *Il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico deve essere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, alla coerenza con il programma consiliare di cui al comma 3 del presente articolo; alla corrispondenza tra la professionalità prescelta e l'incarico da conferire, anche in relazione ai modi ed ai tempi di espletamento delle prestazioni richieste. Esso è inoltre corredato da apposita convenzione che deve indicare i presupposti e le modalità di espletamento dell'incarico.*

8. *I provvedimenti relativi a incarichi di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati sul sito istituzionale completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.*

9. *L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.*

10. *Costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente preposto l'affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione dei precedenti commi nonché, in particolare, la liquidazione del corrispettivo, in caso di omessa pubblicazione ai sensi del comma 8.*

11. *Sono esclusi dalla presente disciplina:*

- a) *gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'art. 110, c. 1 e 2, del T.U. 267/2000;*
- b) *gli incarichi di cui all'art. 90 del T.U. 267/2000;*
- c) *gli incarichi dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;*
- d) *gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge (es. nomina del medico competente ex D.Lgs. n. 81/2008);*



e) gli incarichi conferiti in applicazione di specifiche disposizioni di legge (es. incarichi ex artt. 90 e ss., D.Lgs. 163/2006);

f) le collaborazioni meramente occasionali, disposte intuitu personae, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportino un compenso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, di procedure selettive, gare d'appalto;

g) gli appalti e gli affidamenti di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione, affidati ai soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

12. Le disposizioni contenute nel presente articolo, nonché le successive modifiche o integrazioni in materia di incarichi esterni, sono trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

Attività istituzionali

Gli ambiti istituzionali per i quali potrebbe essere utile, nel corso dell'anno, attivare incarichi di collaborazione risultano essere i seguenti:

Attività e rapporti istituzionali

Finanza pubblica, fiscale, contributiva e assicurativa

Patrimonio faunistico ed ittico

Opere pubbliche: problematiche tecniche, economiche e legali

Pianificazione del territorio provinciale

Mobilità e trasporto pubblico, tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, difesa del suolo e prevenzione calamità

Politiche ambientali

Politiche comunitarie e internazionali

Politiche di sviluppo delle risorse umane e delle pari opportunità

Diritti umani, storia e memoria

Formazione professionale

Turismo

Cultura

Limite massimo spesa annua

In sede di predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015, nessun dipartimento dell'Ente ha segnalato la necessità di prevedere stanziamenti per il conferimento di incarichi di collaborazione correlati al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Ente. La previsione, pertanto, è pari ad € 0.

Roma, 14 giugno 2013

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Stalteri